

MATRIMONIO *SAME-SEX* E RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE, TRA APPARENTI SILENZI NORMATIVI E LIMITATE APERTURE GIURISPRUDENZIALI *

di Luisa PASCUCCI**

ABSTRACT

Il contributo indaga se, ed entro quali limiti, sia riconosciuto il ricongiungimento familiare tra coniugi dello stesso sesso. A tal fine, analizza il complesso quadro normativo risultante dalla disciplina interna in materia di immigrazione, dalle norme di derivazione unionale sulla libera circolazione dei cittadini U.E. e dalla sopravvenuta l. n. 76/2016 (con connessa disciplina attuativa), spettando all'interprete un delicato compito di coordinamento. Procede, infine, a verificare l'impatto dei mutamenti giurisprudenziali con cui - specialmente a livello di diritto unionale - si sono progressivamente accolte letture evolutive della nozione di «familiare» e nella specie di «coniuge».

This paper examines the extent to which family reunification between same-sex spouses is recognised in domestic immigration legislation and in EU-derived law concerning the right of free movement and the related right to family unity of European citizens. The relationship between these disciplines and subsequent Law 76/2016, which regulates civil partnerships and de facto cohabitations, is analysed, as the interpreter is faced with a regulatory framework that is far from coordinated. Finally, the paper provides an overview of the evolving interpretations of the concept of «family member» that have been progressively accepted in European case law and that could significantly impact the internal legal system..

SOMMARIO

1. Introduzione1

* Il testo riproduce, con integrazione delle note, L. PASCUCCI, *Matrimonio same-sex e ricongiungimento familiare, tra apparenti silenzi normativi e limitate aperture giurisprudenziali*, in *ADiM Blog*, Analisi & Opinioni, luglio 2025, p. 1 ss.

** Professoressa associata di Diritto privato nell'Università degli Studi di Brescia.

¹ Artt. 2, 29, 30, 31 Cost.; art. 10 Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, New York 1989; art. 44, n. 2, Convenzione internazionale sui diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie, New York 1990; art. 17 Patto internazionale sui diritti civili e politici, New York 1966; art. 8 CEDU e omologa

2. Il ricongiungimento familiare tra coniugi omosessuali di cittadinanza interamente extraeuropea.....	2
3. La nozione evolutiva di «coniuge» accolta dalla Corte di Giustizia ad interpretazione della direttiva 2004/38/CE.....	3
4. (Segue) Le ricadute applicative della sentenza “Coman” entro l’ordinamento interno.....	5

1. INTRODUZIONE

È noto come il ricongiungimento familiare sia istituto che consente allo straniero che soggiorni regolarmente in uno Stato diverso da quello di appartenenza di essere raggiunto dai familiari provenienti da altri Paesi. Tale diritto, sebbene da ascrivere nell'alveo delle norme costituzionali a protezione della vita familiare e di accordi internazionali a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo¹, stenta a ricevere una tutela piena ed incondizionata. Ciò in considerazione del fatto che l'ingresso dello straniero nel territorio nazionale coinvolge svariati interessi pubblici – sicurezza, ordine pubblico, sanità – la cui ponderazione spetta, in primo luogo, al legislatore interno, chiamato a bilanciare le esigenze di tutela della vita familiare dello straniero con l'interesse di presidiare – come Stato ospitante – le proprie frontiere e di regolamentare, nell'esercizio della propria sovranità, il flusso migratorio in entrata, con l'unico limite che le scelte, pur discrezionali, non risultino manifestamente irragionevoli². Nondimeno, la

previsione dell'art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

² Così, fra tante, Corte cost., 21 novembre 1997, n. 353, in *Dir. giur.*, 1998, p. 203; Corte cost., 26 settembre 2007, n. 335, in *Fam. dir.*, 2008, p. 117 ss., con nota di L. PASCUCCI, *Il ricongiungimento familiare nell'interpretazione della Corte Costituzionale*; Corte cost., 6 luglio 2012, n. 172, in *De Jure*. Nella giurisprudenza europea, ex multis, Corte E.D.U., 19 febbraio 1996, *Gul v. Svizzera*, ric. n. 23218/94; Ead., 11 luglio 2002, *Amrollahi c. Danimarca*, ric. n. 56811/00; Ead., 24 novembre 2009, *Omojudi c. Regno Unito*, ric. n. 1820/08: tutte reperibili in *www.echr.coe.int*, e, più di recente, Corte E.D.U. (Grande Camera), 9 luglio 2021, *M.A. c. Danimarca*, ric. n.

disciplina non si esaurisce ad un solo livello normativo (*id est*, fonti statali), ma presenta una struttura estremamente variegata e in continua evoluzione, in ragione della crescente incidenza del diritto comunitario (ora eurounitario) in materia di visti, asilo e immigrazione, cui si aggiunge la competenza dell'Unione in materia di libera circolazione e soggiorno entro il territorio U.E.

Correlativamente a ciò, ove il ricongiungimento venga invocato da un cittadino extraeuropeo regolarmente soggiornante in Italia nei confronti del familiare straniero, rileva la legislazione nazionale in materia di immigrazione (artt. 28 ss. d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, *infra* t.u.imm.)³, una disciplina marcatamente restrittiva, che ha subito nel tempo numerose modifiche, per lo più in senso peggiorativo (eccetto quelle disposte dal d.lgs. n. 5/2007 in attuazione della direttiva 2003/86/CE). Ove, invece, il diritto alla riunificazione con il familiare straniero venga invocato da un cittadino dell'Unione europea che si sia avvalso della libertà di circolazione e soggiorno in uno Stato membro diverso da quello d'origine, la disciplina si fa più permissiva e di maggior favore (direttiva 2004/38/CE, attuata dal d.lgs. n. 30/2007, successivamente emendato), trattandosi allora di garantire e rendere effettive libertà riconosciute dal Trattato. Infatti, la libertà di spostamento del cittadino U.E. verrebbe inevitabilmente minata ove si negasse o comunque ostacolasse (anziché agevolare) il diritto di ingresso e soggiorno derivato dei familiari extraeuropei nello

Stato membro ospitante (o nello Stato membro d'origine in cui il cittadino europeo facesse ritorno).

2. IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE TRA CONIUGI OMOSESSUALI DI CITTADINANZA INTERAMENTE EXTRAEUROPEA

Nella “storica” formulazione dell'art. 29 t.u.imm., al di là di qualche modifica – ora (ed eccezionalmente) *in melius*, ora *in peius* – alle condizioni di esercizio del diritto, i «familiari» ammessi al ricongiungimento sono il coniuge, i figli minori, i figli maggiorenni non autosufficienti, i genitori a carico. A seguito del riconoscimento in Italia delle unioni civili omosessuali, attesa la loro equiparazione al matrimonio agli effetti c.d. pubblici o indiretti di cui alle norme extracodicistiche riferite ai coniugi (art. 1, comma 20, l. n. 76/2016), le disposizioni sul ricongiungimento familiare tra coniugi maggiorenni e non legalmente separati (art. 29 e art. 30, comma 1, lett. a, t.u.imm.) e sul permesso di soggiorno per motivi familiari al coniuge e al familiare (art. 30, comma 1, lettere b e c, t.u.imm.) sono da intendersi estese alle parti di un'unione civile⁴. Nessuna estensione opera, invece, nella l. 76/2016 a favore dei conviventi *more uxorio* (tanto omosessuali, quanto eterosessuali); ed ogni successiva proposta di riscrittura dell'art. 29 t.u.imm., nel senso di equiparare alle unioni civili le stabili convivenze registrate, è naufragata⁵.

6697/18, in *Giur. it.*, 2021, p. 2060 ss.; v. anche C.G.U.E. (Grande Sezione), 27 giugno 2006, *Parlamento europeo c. Consiglio dell'Unione europea*, C-540/03, in <https://eur-lex.europa.eu>.

³ Valga precisare che, in senso tecnico, il *ricongiungimento familiare* è predicabile (*recte*, esercitabile) nei confronti dei familiari stranieri che risiedono all'estero, ai fini del rilascio di un visto di ingresso e conseguentemente di un permesso di soggiorno per motivi familiari (art. 29 e art. 30, comma 1, lett. a, t.u.imm.). Mentre la *coesione familiare* – ipotesi specificamente disciplinata dall'art. 30, comma 1, lett. c, t.u.imm. – è una particolare *species* di ricongiungimento familiare effettuato direttamente in Italia, nei confronti del familiare che è già regolarmente soggiornante ma con un titolo di soggiorno diverso da quello per motivi familiari in cui il pregresso titolo viene convertito (sulla procedura per coesione familiare si veda la recente Cass. civ., 17 luglio 2025, n. 20020, in *One Legale*).

⁴ In questo senso si esprime anche la Circolare del Ministero dell'Interno n. 3511 del 5 agosto 2016, prevedendo che, dato il disposto del comma 20 di cui all'art. 1 della legge 76/2016, è possibile richiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare di cui agli artt. 29 ss. del d.lgs. n. 286/1998 anche a favore del *partner* straniero dello stesso sesso, maggiorenne e non legalmente

separato, unito in unione civile «costituita» – precisa la Circolare – «in Italia o all'estero». Anche se in caso di unione civile contratta all'estero da cittadini stranieri, l'equiparazione ai coniugi appare assai meno agevole e l'ammissibilità del ricongiungimento, per l'effetto, assai più condizionata. Non potendosi dar conto in questa sede, sia consentito rinviare a L. PASCUCCI, *Diritto all'unità familiare dello straniero e “nuovi” modelli di convivenza*, Napoli, ESI, 2023, p. 61 ss.; e già P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Il diritto alla coesione familiare prima e dopo la legge n. 76 del 2016*, in *Giur. it.*, 2017, p. 587; ID., *Immigrazione e modelli familiari*, in *Enc. dir., I Tematici*, IV, Milano, Giuffrè, 2022, p. 634.

⁵ In argomento, valga il rinvio a L. PASCUCCI, *Diritto all'unità familiare dello straniero e “nuovi” modelli di convivenza*, cit., p. 75 ss., e ivi ogni ulteriore riferimento dottrinale; EAD, *Il ricongiungimento familiare tra partner stranieri nel diritto dell'immigrazione*, in *Liber amicorum per Michele Sesta*, a cura di E. AL MUREDEN e L. BALESTRA, t. II, Milano, Cedam, 2025, pp. 1381 ss. In giurisprudenza cfr. T.A.R. Calabria, 10 maggio 2019, n. 321, in *Foro it.*, 2019, 10, III, c. 561, e in *Ilfamilarista.it*, 2019; Cons. St., sez. IV, 17 giugno 2020, n. 3896, in *Foro amm. CDS*, 2020, p. 1189; e già Cons. St., sez. III, 31 ottobre 2017, n. 5040, in *DeG*, 6

Nel silenzio normativo, rimane allo stato dibattuta l'ammissibilità del ricongiungimento familiare fra coniugi stranieri *same-sex*⁶. Invero, a seguito dell'entrata in vigore della legge Cirinnà e della relativa disciplina attuativa, è stato testualmente previsto che i matrimoni omosessuali celebrati all'estero producano gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana ove contratti «da cittadini italiani» (neo-introdotto art. 32-*bis* l. 218/1995 e art. 1, comma 28, l. 76/2016), lasciando deregolato invece il matrimonio omosessuale contratto all'estero da due cittadini stranieri, e con una formulazione dubbia della norma anche con riguardo ai matrimoni celebrati fra uno straniero ed un cittadino italiano (c.d. matrimoni misti).

Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione⁷, la quale ha ritenuto applicabile il medesimo regime giuridico di cui all'art. 32-*bis* l. cit. (c.d. *downgrading*) ai matrimoni misti, con dunque necessaria conversione dell'unione coniugale in unione civile, mentre ha escluso l'applicazione della norma all'ipotesi in cui venga richiesto il riconoscimento di un matrimonio contratto all'estero da due cittadini stranieri, il quale andrà trascritto «come tale, senza operare alcuna conversione», conservando l'efficacia originaria. Di conseguenza, per il matrimonio *same-sex* contratto all'estero da cittadini entrambi di Stati terzi il meccanismo di riconoscimento sarà quello generalmente applicabile in base alle norme di diritto internazionale privato o, ove applicabili, dei regolamenti U.E. in materia matrimoniale; il riconoscimento sarà cioè subordinato, oltre che all'accertamento della validità formale del matrimonio sulla base delle leggi alternativamente richiamate dall'art. 28 l. n. 218/1995, al fatto che, fatti

salvi gli effetti del rinvio, la legge nazionale di entrambi i coniugi, richiamata dall'art. 27 l. cit., preveda il matrimonio omosessuale⁸.

In conclusione, allorché sussistano i presupposti per riconoscere piena efficacia di matrimonio – in base alla legge nazionale dello straniero che lo ammetta – alle unioni coniugali omosessuali contratte all'estero da cittadini entrambi stranieri, ai componenti di dette unioni dovrà, per l'effetto, essere consentito, in quanto a tutti gli effetti coniugi, di godere – *inter alia* – del diritto al ricongiungimento familiare come positivamente riconosciuto tra coniugi dall'art. 29, comma 1, lett. a, t.u.imm. Peraltro, quand'anche avesse operato, anche per i matrimoni contratti da cittadini entrambi di Stati terzi, il meccanismo di conversione in unione civile di cui all'art. 32-*bis* l. 218/1995⁹, la soluzione (positiva) all'evidenza non sarebbe mutata, data l'equiparazione ai coniugi prevista – agli effetti extra codicistici (compresa dunque la normativa sull'immigrazione) – dall'art. 1, comma 20, l. 76/2016.

3. LA NOZIONE EVOLUTIVA DI «CONIUGE» ACCOLTA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA AD INTERPRETAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/38/CE

Ove uno dei coniugi *same-sex* sia un cittadino U.E. c.d. non statico, e cioè che si sia avvalso della libertà di circolazione e soggiorno in altro Stato membro, la questione si fa più piana, posto che in tal caso, anziché il tradizionalmente più restrittivo testo unico sull'immigrazione, rileverà la disciplina di

novembre 2017, con nota di M. BOMBI; T.A.R. Puglia Lecce, 17 marzo 2025, n. 421, in *One Legale*.

⁶ In argomento già P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Il diritto all'unità familiare e le sue discipline*, in ID. (a cura di), *Immigrazione, asilo e cittadinanza*, 5. ed., Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2021, pp. 130-131. Cfr. anche L. PASCUCCI, *Diritto all'unità familiare dello straniero e "nuovi" modelli di convivenza*, cit., p. 114 ss.

⁷ Cass. civ., 14 maggio 2018, n. 11696, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, p. 1436 ss., con nota di V. CAREDDA, *Matrimonio "misto": efficacia e trascrivibilità*, e in *Fam. dir.*, 2019, p. 136 ss., con nota di M.L. SERRA, *Sulla trascrizione del matrimonio omosessuale estero e diritti fondamentali della persona*.

⁸ Sul punto v. D. DAMASCELLI, *La legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi, uniti civilmente e conviventi di fatto nel diritto internazionale privato italiano e europeo*, in *Riv. dir. int.*, 2017, p. 1103 ss., spec. par. 2. Sull'argomento cfr. anche C. CAMPIGLIO, *La disciplina delle unioni civili transnazionali e dei matrimoni esteri tra persone*

dello stesso sesso, in *Riv. dir. int. prin. proc.*, 2017, p. 33; D. ZANNONI, *Gli effetti nell'ordinamento italiano delle unioni civili e dei matrimoni "same-sex" conclusi all'estero*, in *DPCE online*, 2020, fasc. 1, p. 233; F. DEANA, *Diritto alla vita familiare e riconoscimento del matrimonio same-sex in Italia: note critiche alla sentenza Orlandi e altri contro Italia*, in *Rivista di Diritti Comparati*, 2019, p. 1; O. LOPES PEGNA, *Effetti dei matrimoni same-sex contratti all'estero dopo il "riordino" delle norme italiane di diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. int.*, 2017, p. 527.

⁹ Come era nella formulazione originaria della norma, che non circoscriveva il meccanismo della conversione in unione civile ai matrimoni contratti «da cittadini italiani» all'estero, ma si riferiva genericamente ai matrimoni contratti all'estero, dunque anche da cittadini stranieri. La formulazione vigente è, invero, il frutto di una modifica del testo iniziale, dovuta all'intervento correttivo sollecitato dalle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia (sulla *ratio* della modifica cfr. Cass. civ., 14 maggio 2018, n. 11696, cit.).

diritto europeo sulla libera circolazione dei cittadini U.E., che in tempi relativamente recenti si è aperta al ricongiungimento fra coniugi dello stesso sesso divenuti tali in uno Stato membro. Invero, nel noto caso *Coman*, la Corte di Giustizia¹⁰, rovesciando il suo iniziale approccio, ha per la prima volta preso posizione sulla nozione di «coniuge» ai sensi dell'art. 2, par. 2, lett. a, della direttiva 2004/38/CE ed accolto una nozione evolutiva e autonoma, neutra sotto il profilo del genere, idonea a ricomprendere qualunque persona legata al cittadino dell'Unione da un valido vincolo matrimoniale, a prescindere dal sesso. Da qui, la Corte trae l'obbligo per lo Stato membro ospitante, e, nella specie, lo Stato membro di appartenenza ove il cittadino dell'Unione faccia ritorno dopo aver esercitato la libertà di circolazione, di concedere un diritto di soggiorno per motivi familiari al coniuge extra U.E. dello stesso sesso¹¹, ancorché l'ordinamento interno non consenta il matrimonio tra persone dello stesso sesso¹²; ciò per non privare la direttiva del suo effetto utile, limitando la libertà di circolazione dei cittadini U.E.

Verrebbe, dunque, da ritenere accreditata – quantomeno a livello di diritto europeo e almeno ai fini del ricongiungimento familiare – una lettura evolutiva della nozione di coniuge, pacificamente

inclusiva delle persone dello stesso sesso. Se non fosse che bisogna considerare i limiti applicativi della sentenza *Coman*, le cui conclusioni valgono nei casi in cui: I) il matrimonio sia stato celebrato, come occorso nella specie, in uno Stato membro; II) uno dei coniugi sia un cittadino U.E. c.d. non statico, riconoscendosi allora al cittadino di Stato terzo, suo familiare, un diritto di soggiorno derivato per effetto dell'esercizio (da parte del primo) della libertà di circolazione e soggiorno in altro Stato membro (compresa, come visto, la fattispecie del rientro nello Stato membro d'origine dopo aver soggiornato in altro Stato U.E.). Da qui, è possibile ragionare su ulteriori ampliamenti. Sotto il profilo I), per così dire “oggettivo”, parrebbe corretto evocare una applicazione estensiva (o analogica) della nozione lata e neutrale di coniuge anche quando il matrimonio omosessuale sia stato contratto *in uno Stato terzo*¹³. A guardar bene, infatti, l'art. 2, punto 2, lett. a, della direttiva, oltre a non rinviare, per la qualificazione di *coniuge* da ammettere al ricongiungimento, a differenza dell'art. 2, punto 2, lett. b sull'*unione registrata*, alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro ospitante, nemmeno condiziona, sempre a differenza della norma sull'*unione registrata*, al fatto che il vincolo sia stato contratto in uno Stato necessariamente U.E.¹⁴. Sotto il profilo II),

¹⁰ C.G.U.E. (Grande Sezione), 5 giugno 2018, n. 673, *Coman e a. c. Inspectoratul General pentru Imigrari e Ministerul Afacerilor Interne*, in *Fam. dir.*, 2019, p. 113, con nota di E. AMBROSINI, *Matrimoni omosessuali e libera circolazione. Regole europee e interpretazioni evolutive*, in *Ilfamiliarista.it*, 4 luglio 2018, con nota di G. PIZZOLANTE, *Matrimonio same-sex quale presupposto giuridico per l'applicazione di norme materiali europee*, e in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, p. 1573, con nota di E. CHIARETTO, *Libera circolazione dei coniugi dello stesso sesso nell'Unione Europea*.

¹¹ Nel caso di specie, la direttiva 2004/38/CE risulta applicabile solo per analogia, occorrendo applicare direttamente l'art. 21, par. 1, TFUE, con condizioni che non devono essere più rigorose di quelle previste dalla direttiva medesima. Invero, è ormai pacifico nella giurisprudenza della Corte di Giustizia (ribadita nel caso *Coman*) che, ancorché la direttiva 2004/38/CE si applichi a tutti i cittadini dell'Unione che *si spostino* in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza, la stessa possa essere applicata (seppure in via analogica) anche ai cittadini dell'Unione che *ritornino* nel proprio Stato d'origine, dopo aver esercitato il diritto alla libera circolazione (e dunque dopo avere soggiornato) in altro Stato dell'Unione: fra tante, C.G.U.E., 7 luglio 1992, *Singh*, C-370/90, in <https://eur-lex.europa.eu>, Ead., 11 luglio 2002, *Carpenter*, C-60/00, in <https://eur-lex.europa.eu>, Ead., 14 novembre 2017, *Lounes*, C-165/16, in <https://eur-lex.europa.eu>, Ead., 10 maggio 2017, *Chavez-Vilchez e a.*, C-133/15, *ibidem*; Ead., 23 ottobre 2007, *Morgan e Bucher*, C-11/06 e C-12/06, *ibidem*;

Ead., 18 luglio 2013, *Prinz e Seeberger*, C-523/11 e C-585/11, *ibidem*.

¹² Invero, a differenza di quanto prevede l'art. 2, par. 2, lett. b, della direttiva 2004/38/CE per le *unioni registrate* (v. *infra*, nel testo, in corrispondenza di nota 14), per la nozione di *coniuge* (e correlativa interpretazione) l'art. 2, par. 2, lett. a, della direttiva non effettua alcun rinvio alle legislazioni nazionali dei singoli Stati membri, sì che – argomenta la Corte – uno Stato membro non può opporsi al riconoscimento (quantomeno ai fini della concessione di un diritto di soggiorno derivato funzionale all'effettivo esercizio della libera circolazione riconosciuta dal Trattato) dei matrimoni omosessuali legalmente contratti in uno Stato U.E. «invoca[ndo] la propria normativa nazionale».

¹³ Si veda anche la Comunicazione della Commissione (C/2023/1392), «Orientamenti sul diritto di libera circolazione dei cittadini dell'Unione e delle loro famiglie», che, pur precisando che «Nella sua sentenza, la Corte ha fatto specifico riferimento ai matrimoni tra persone dello stesso sesso conclusi *nello Stato membro ospitante*», statuisce che «In linea di principio i matrimoni validamente contratti *in qualunque parte del mondo* devono essere riconosciuti ai fini dell'applicazione della direttiva 2004/38/CE» (corsivo aggiunto).

¹⁴ A questo riguardo, rammentiamo che la direttiva ha avuto l'indubbio merito, nel 2004, di far rientrare nella nozione di «familiare» ammesso al ricongiungimento soggetti diversi dai familiari in senso stretto (coniuge, discendenti, ascendenti), come

per così dire “soggettivo”, appare certamente meno agevole e più artificioso un ampliamento volto a ricomprendere il cittadino dell’Unione c.d. statico¹⁵; tuttavia, non deve dimenticarsi l’orientamento estensivo, professato dalla stessa Corte di Giustizia, volto ad ampliare – sulla base dell’art. 20 TFUE – l’applicazione dei principi eurounitari anche a situazioni meramente interne, pur molto specifiche (se non eccezionali), allorché richiedano un trattamento sostanzialmente equivalente al fine di non pregiudicare «l’effetto utile della cittadinanza dell’Unione»¹⁶.

4. (SEGUE) LE RICADUTE APPLICATIVE DELLA SENTENZA “COMAN” ENTRO L’ORDINAMENTO INTERNO

In attuazione di quanto statuito dalla Corte di Giustizia ad interpretazione dell’art. 2, par. 2, lett. a, della direttiva 2004/38/CE, sarà dunque da intendersi incluso entro il testo dell’omologa previsione attuativa di diritto interno il coniuge dello stesso sesso (art. 2, lett. b, punto 1, d.lgs. 30/2007). Con il che, il cittadino di uno Stato membro che

eserciti la libertà di circolazione e soggiorno in Italia dovrà poter ivi godere del diritto all’unità familiare con il cittadino di Stato terzo a lui unito in matrimonio *same-sex* in altro Stato U.E.

E lo stesso varrebbe per il cittadino italiano che facesse rientro in Italia dopo aver esercitato la libertà di circolazione in altro Stato U.E. ed aver ivi contratto (o comunque in altro Stato membro che lo consentisse) matrimonio omosessuale. Ciò non solo in virtù delle (già segnalate) aperture della Corte di Giustizia, ma anche per espresso disposto di una norma del decreto attuativo, l’art. 23, comma 1, d.lgs. 30/2007, il quale, anche come da ultimo novellato¹⁷, estende le previsioni del decreto medesimo, se più favorevoli, ai familiari non aventi la cittadinanza italiana dei cittadini italiani «che hanno esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo», e cioè dei cittadini italiani che non abbiano sempre dimorato in Italia ma che, dopo essersi spostati in altro Stato membro, abbiano fatto rientro in Italia ed ivi intendano godere della vita familiare altrove iniziata o comunque condotta¹⁸. A tale proposito, valga peraltro il rilievo che, nel caso Coman, la Corte di Giustizia a tale esito è addivenuta pur se lo Stato

il «partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante» (art. 2.2, lett. b). Nel qual caso, il cittadino extra-U.E. partner di un’unione registrata (omo o eterosessuale) gode di un diritto automatico di ingresso e di soggiorno nello Stato membro ospitante, sia pur alla doppia condizione che: I) l’ordinamento dello Stato membro ospitante «equipari l’unione registrata al matrimonio», e cioè vanti una disciplina di tutela delle unioni non coniugali nella forma (specificamente) dell’unione registrata, quale istituto equivalente (e pur non identico) al matrimonio; II) l’unione sia stata contratta sulla base della legislazione di uno Stato membro. Infine, la direttiva ha esteso la riunificazione familiare anche fra partner (omo o eterosessuali) di una «relazione stabile debitamente attestata» (art. 3.2, lett. b), pur non accordando – in tal caso – un diritto automatico di ingresso e soggiorno al partner straniero del cittadino U.E. (giacché persona non riconducibile alla cerchia dei «familiari» in senso stretto di cui all’art. 2), ma comunque facendo carico allo Stato ospitante di «agevolare» l’ingresso e il soggiorno, considerando la relazione come un fattore rilevante. In argomento, *ex multis*, P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Cittadinanza europea, libertà di circolazione e famiglie senza matrimonio*, in *Fam. dir.*, 2010, p. 849 ss.; ID., *La convivenza di fatto e il diritto di soggiorno del partner straniero del cittadino italiano o europeo*, in *Dir. imm. e citt.*, 2022, p. 179 ss.; L. PASCUCCI, *Diritto all’unità familiare dello straniero e “nuovi” modelli di convivenza*, cit., pp. 28 ss., 68 ss. e 87 ss.; EAD., *Il diritto all’unità familiare del cittadino europeo con il partner extra U.E. nel diritto di derivazione unionale*, in *Jus civile*, 2024, n. 4, p. 614 ss.

¹⁵ V. anche i rilievi di M.C. BARUFFI, *Il cammino europeo della famiglia: la circolazione degli status familiari*, in *Fam. dir.*, 2025, p. 533 ss., spec. § 2.1, e ancora EAD., *La libera circolazione degli status nell’Unione europea con particolare riguardo ai coniugi same-sex*, in *Liber amicorum per Michele Sesta*, cit., t. I, p. 219, con riguardo alla necessaria «effettività del soggiorno di un cittadino dell’Unione in un altro Stato membro, per escludere possibili fattispecie di abuso del diritto dell’Unione in materia di libera circolazione, che si verificherebbero, invece, costruendo in modo artificioso l’elemento transfrontaliero per poter beneficiare del diritto al ricongiungimento familiare e superare le limitazioni della discriminazione “alla rovescia” rispetto ai cittadini dell’Unione “statici”» (corsivo aggiunto).

¹⁶ C.G.U.E., 5 maggio 2022, *Subdelegación del Gobierno en Toledo*, cause riunite 451/19 e 532/19, in <https://eur-lex.europa.eu>; Ead., 8 marzo 2011, *Ruiz Zambrano*, C-34/09, *ibidem*; v. anche Ead., 27 aprile 2023, *M.D. c. Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága*, C-528/21, in *De Jure* e in *One Legale*; Ead., 25 aprile 2024, *NW c. Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság*, C-420/22 e C-528/22, in *One Legale*; e la recentissima C.G.U.E., 8 maggio 2025, *YC c. Stadt Wuppertal*, C-130/24, in *De Jure*.

¹⁷ Ad opera del d.l. n. 69/2023, conv. con modifiche dalla l. n. 103/2023.

¹⁸ Sull’afferenza – non poi così perspicua stando al tenore letterale – del nuovo comma 1 dell’art. 23 d.lgs. 30/2007, e connessa applicazione della disciplina di derivazione unionale, ai familiari stranieri di cittadini italiani spostatisi in altro Stato U.E. e poi ritrasferitisi in Italia, v. già L. PASCUCCI, *Il diritto all’unità familiare del cittadino europeo con il partner extra U.E. nel diritto di derivazione unionale*, cit., p. 624. In tal senso, da ultimo, Cass. civ., ord., 11 agosto 2025, n. 23034, in *De Jure*.

membro d'origine in cui il cittadino U.E. avevo fatto rientro (la Romania) non ammetteva *alcuna* forma di relazione tra persone dello stesso sesso, mentre l'Italia, pur non prevedendo il matrimonio omosessuale, riconosce comunque i legami affettivi omosessuali nella veste giuridica dell'unione civile.

Parrebbe, per il vero, ammissibile una ulteriore estensione delle (più favorevoli) norme di derivazione unionale – come evolutivamente interpretate dalla Corte di Giustizia – nei confronti del cittadino italiano c.d. statico, che non abbia cioè esercitato la libertà di circolazione in altro Stato membro e che pur rivendichi il diritto all'unità familiare in Italia con il cittadino straniero cui si sia unito in matrimonio omosessuale all'estero. E ciò sempre grazie alla previsione dell'art. 23 d.lgs. 30/2007, il cui neo introdotto comma 1-*bis* (ad opera del d.l. n. 69/2023) – ancorché meno generosamente rispetto all'originaria formulazione dell'unico comma 1¹⁹ – riconosce comunque un titolo di soggiorno al cittadino di Stato terzo che sia «familiare» (*cave*, ai sensi della disciplina di derivazione unionale²⁰) del cittadino italiano statico²¹.

Mutatis mutandis, per quanto specificamente accolta ai fini della direttiva 2004/38/CE (e cioè entro i confini della libera circolazione dei cittadini U.E. e connessi diritti derivati), la lettura evolutiva fatta propria dalla Corte di Giustizia dovrebbe ragionevolmente plasmare anche la nozione di «coniuge» di cui in altri atti normativi, primo fra tutti l'art. 4.1, lett. a, della direttiva 2003/86/CE e connesso art. 29, comma 1, lett. a, t.u.imm. (*id est*, ricongiungimento fra coniugi *entrambi cittadini di Stati*

terzi). Diversamente, parrebbe consumarsi una discriminazione basata sulla nazionalità se, a perimetro così ristretto della nozione evolutiva di coniuge, i membri di una unione coniugale *same-sex* fossero inibiti al ricongiungimento per la loro (*id est*, di entrambi) provenienza extraeuropea, mentre nella medesima condizione i cittadini U.E. (*rectius*, le coppie con almeno un cittadino europeo) sarebbero ammessi (come sono) a goderne. Ciò che realizzerebbe, per l'effetto, anche una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale, in spregio – *inter alia* e nello specifico – al considerando n. 5 della direttiva 2003/86/CE, che impone agli Stati membri di attuarne le previsioni senza operare discriminazioni fondate su tendenze sessuali e che rappresenta, dunque, un criterio esplicito e ineludibile di interpretazione e applicazione anche della norma di essa sul ricongiungimento fra *coniugi* (art. 4, par. 1, lett. a, direttiva 2003/86/CE). Senza poi contare che – come visto – il ricongiungimento fra coniugi omosessuali non appare più propriamente estraneo neppure al diritto interno sull'immigrazione, se debitamente coordinato (dato il silenzio normativo e la mancanza di qualsivoglia adeguamento formale al diritto di famiglia sopravvenuto) con la novella del 2016, comprensiva delle norme di diritto internazionale privato che l'hanno completata. Sì che la lettura *gender-neutral* di coniuge fatta propria dalla Corte di Giustizia vale sostanzialmente (se non semplicemente) ad offrire un indice interpretativo *in più* a favore del ricongiungimento fra coniugi

¹⁹ Sulle questioni interpretative poste dall'art. 23 d.lgs. 30/2007, prima e dopo la novella del 2023, cfr. P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Il diritto alla coesione familiare prima e dopo la legge n. 76 del 2016*, cit., p. 585; ID., *Cittadinanza europea, libertà di circolazione e famiglie senza matrimonio*, cit., p. 849 ss., spec. p. 854; ID., *La disciplina sostanziale della coesione familiare con il cittadino italiano (forse) non è cambiata*, in *Immigrazione.it*, 1° settembre 2023; L. PASCUCCI, *Il diritto all'unità familiare del cittadino europeo con il partner extra U.E. nel diritto di derivazione unionale*, cit., pp. 624-625; G. PERIN, *Abbiamo iniziato a discriminare i familiari dei cittadini italiani? Il Mistero dell'art. 23 d.lgs. n. 30/2007*, in *Dir. imm. e citt.*, 2024, n. 2, p. 1 ss. Si veda anche la Circolare del Ministero dell'Interno n. 400 del 13 settembre 2023.

²⁰ L. PASCUCCI, *Il diritto all'unità familiare del cittadino europeo con il partner extra U.E. nel diritto di derivazione unionale*, cit., p. 624; P. MOROZZO DELLA ROCCA, *La disciplina sostanziale della coesione familiare con il cittadino italiano (forse) non è cambiata*, cit. La tesi trova, ora, conferma nella giurisprudenza di merito: cfr. Trib. Torino, 9 aprile 2025, in

<https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/allegati/fascicolo-n-2-2025/famiglia-6/1704-1-trib-torino/file>.

²¹ Ove, poi, si interpretasse il fatto che il matrimonio omosessuale sia stato contratto *in uno Stato extra U.E.* quale ostacolo – più che la “staticità” stessa del cittadino italiano – all'applicazione della normativa di derivazione unionale come interpretata dalla Corte di Giustizia (che, come visto, pare limitare ai matrimoni omosessuali contratti *in Stati U.E.*, nonostante il dato normativo dell'art. 2, par. 2, lett. a, della direttiva 2004/38/CE non ponga limitazioni “geografiche”), il diritto all'unità familiare tra il cittadino italiano statico e il coniuge straniero *same-sex* potrebbe, comunque, ricevere tutela alla stregua del diritto nazionale sull'immigrazione, se debitamente coordinato con la legge 76/2016 (art. 28, comma 2, t.u.imm., art. 1, comma 20, l. 76/2016, art. 32-*bis* l. 218/1995). Ma su questo punto sia consentito rinviare a L. PASCUCCI, *Il diritto all'unità familiare del cittadino europeo con il partner extra U.E. nel diritto di derivazione unionale*, cit., p. 641, nt. 106.

omosessuali di cittadinanza interamente
extraeuropea.